

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2130

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **APUZZO**

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE, in materia di protezione di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

*Presentata il 18 gennaio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia dal 1992 vige una nuova normativa in materia di vivisezione. Si tratta di un decreto legislativo che recepisce, con tre anni di ritardo, la direttiva n. 86/609/CEE; non sempre, come il decreto in questione dimostra, le direttive CEE sono molto più avanzate e più chiare della nostra legislazione. A maggior ragione se si tratta, come nel caso del decreto legislativo n. 116 del 1992, di recepimenti dozzinali, avvenuti in fretta e furia (ad opera del Governo Andreotti) onde non incappare in sanzioni CEE a causa dello scarsissimo adeguamento italiano alle normative comunitarie.

La XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati ha lavorato a lungo nella X legislatura, predisponendo

ampie audizioni sul problema della sperimentazione animale, ma è stata scavalcata inaspettatamente dal recepimento della direttiva tramite il decreto legislativo del Governo. Tale decreto non tiene in alcuna considerazione né il lavoro svolto dalla XII Commissione sull'argomento né le diverse valutazioni ed osservazioni avanzate da medici, scienziati, operatori (favorevoli e contrari alla vivisezione) chiamati in audizione.

Da indagini e colloqui compiuti nei laboratori di sperimentazione risultano scontenti dell'attuale normativa, a causa della sua fumosità, sia protezionisti-animalisti ed oppositori scientifici alla sperimentazione animale che gli stessi ricercatori.

Questi ultimi, in particolare, contestano la facoltà affidata ai servizi veteri-

nari del Ministero della sanità ed al Ministero stesso di concedere o meno le autorizzazioni agli istituti di ricerca. Il decreto legislativo in argomento sembrerebbe escludere finalmente dall'elenco delle specie sottoponibili ad esperimenti quegli animali ad alto sviluppo neurologico e comunque molto vicini all'uomo come i primati (per lo più in via di estinzione) e i cani. I medici e gli uomini di scienza che si oppongono alla sperimentazione sugli animali contestano il totale potere discrezionale lasciato ai vivisettori nel giudicare l'utilità e nello stabilire la durata dei propri esperimenti con ampio margine derogatorio e di proroga. Una critica di fondo da parte degli antivivisezionisti riguarda i risultati ottenuti sperimentando sugli animali che sarebbero, per lo più, inapplicabili con certezze scientifiche all'uomo.

Ma con le norme derogatorie tutto è concesso. Un altro *rebus* si è creato con la circolare applicativa emessa dal Ministero della sanità dove, in contrasto con quanto dettato dal decreto legislativo, si dichiara legittimo, in regime di deroga, anche il taglio delle corde vocali ai cani destinati alla sperimentazione.

Evitando avventure sullo sdruciolevo e polemico terreno di vivisezione sì, vivisezione no, si ritiene necessario restituire un minimo di chiarezza alla normativa vigente con termini fermi e intelligibili. Le norme derogatorie, le interpretazioni, i termini troppo ampi e deformi creano solo confusione, *in primis* a chi si trova a dover operare, applicare e far rispettare una normativa così delicata. Ritengo dunque indispensabile produrre delle modifiche al testo vigente, accogliendo le segnalazioni provenienti da più parti e quanto emerso dal lavoro svolto dalla XII Commissione della Camera dei deputati nella X legislatura.

Con il comma 1 dell'articolo 1, che interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 116 del 1992, si trasferiscono le competenze dal Ministero della sanità agli assessori regionali alla sanità ed alla Commissione nazionale sulla sperimentazione, anche in ossequio alla regionalizzazione del Sistema sanitario nazionale. La novità è rappresentata dall'istituzione della Commissione nazionale sulla sperimentazione (articolo 2 della proposta di legge) composta da medici e scienziati favorevoli e contrari alla sperimentazione su animali, da un rappresentante del Ministero della sanità e da un delegato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da un etologo e da un veterinario, tutti nominati in base a precisi criteri rappresentativi e dai Ministeri competenti. Non sarebbero più dunque solo i veterinari a decidere nel merito di progetti di ricerca scientifica, seppure con impiego di animali.

Alla Commissione spetta anche la razionalizzazione e l'accorpamento, laddove possibile, degli esperimenti, onde evitare inutili e dispendiose repliche e doppioni.

Vengono stabiliti criteri di documentazione ed accertamento più rigidi sull'efficacia, indispensabilità e utilità delle ricerche. Si tenta anche di disincentivare, e questo è anche lo spirito della vigente legge, l'impiego degli animali negli esperimenti a favore di vie alternative e sostitutive. In sostanza la legge, o meglio il decreto legislativo, così riscritto e modificato, diviene un testo effettivamente mirato alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali come previsto dalle norme CEE. Dal testo vengono abrogate le norme derogatorie che consentono, anche senza alcuna necessità, vincolo e controllo, di disattendere quanto stabilito nell'intero articolato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è sostituita dalla seguente:

« *e*) "Autorità responsabile del controllo degli esperimenti,": assessorato regionale alla sanità e Commissione nazionale sulla sperimentazione; ».

2. Alla lettera *g*) del comma 1 del medesimo articolo 2 del citato decreto legislativo n. 116 del 1992, le parole: « e strutture mobili » sono soppresse.

3. Alla lettera *k*) del comma 1 del medesimo articolo 2 del citato decreto legislativo n. 116 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « atti a non far provare dolore o angoscia all'animale ».

## ART. 2.

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. — 1. È istituita una Commissione nazionale sulla sperimentazione composta:

*a*) da tre medici o ricercatori nominati dalle principali associazioni per i diritti degli animali e antivivisezioniste comprese tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

*b*) da tre medici o ricercatori nominati dall'Ordine nazionale dei medici;

*c*) da un veterinario espresso dall'Ordine nazionale dei veterinari;

*d*) da un etologo di fama nazionale nominato dal Ministro dell'ambiente;

*e*) da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità nominato dal Ministro della sanità;

f) da un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla Commissione di cui al comma 1 spetta il compito di valutare quali esperimenti autorizzare, il vaglio delle richieste, il rilascio delle autorizzazioni e la emanazione dei provvedimenti amministrativi e disciplinari.

3. La concessione o il rifiuto dell'autorizzazione sono obbligatori e vincolanti e devono essere espressi per iscritto dalla Commissione nazionale sulla sperimentazione.

4. Le regioni attivano Commissioni regionali sulla sperimentazione, dotate di funzioni consultive.

5. Le Commissioni regionali sulla sperimentazione devono essere attivate presso l'assessorato regionale alla sanità e sono composte:

a) da tre medici o ricercatori nominati dalle principali associazioni per i diritti degli animali e antivivisezioniste comprese tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) da tre medici o ricercatori nominati dall'Ordine nazionale dei medici;

c) da un veterinario espresso dall'Ordine nazionale dei veterinari;

d) da un etologo di fama nazionale nominato dal Ministro dell'ambiente;

e) da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità nominato dal Ministro della sanità;

f) da un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ».

2. La Commissione nazionale sulla sperimentazione, di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere istituita entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione si dota di un regolamento sul proprio funzionamento.

#### ART. 3.

1. Sono vietati gli esperimenti relativi alla prova di prodotti cosmetici ed articoli da toeletta, detergenti, pesticidi, detersivi, vernici, inchiostri, tinture, armi, gas ed altri strumenti bellici, ed altresì per la didattica, in campo comportamentale e psicologico, ed i test « DL50 » e « *Draize Test* ».

2. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è sostituita dalla seguente:

« *a)* lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, che servono per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo e sugli animali; ».

3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 116, è abrogato.

4. Al comma 5 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 116 del 1992, le parole: « e 4 » sono soppresse.

#### ART. 4.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Gli esperimenti di cui all'articolo 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido che non implichi l'impiego di animali. Il ricercatore è tenuto a documentare detta impossibilità.

2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve

documentare all'autorità sanitaria competente ed alla Commissione nazionale sulla sperimentazione di cui all'articolo 2-bis la necessità del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento.

3. Sono vietati gli esperimenti e le ricerche che si prefiggono i medesimi scopi e che presuppongono modalità operative simili. In presenza di ricerche e di esperimenti già in corso o di progetti autorizzati, sia pubblici che privati, non possono essere concesse autorizzazioni per progetti identici, simili o ripetitivi a più enti o istituti.

4. Sono vietati gli esperimenti sui cani, sui gatti e sui primati non umani.

5. La Commissione nazionale sulla sperimentazione censisce tutti i tipi di esperimenti in corso presso istituti, enti e laboratori, pubblici e privati, e predispone un piano di razionalizzazione che unifichi le ricerche e accorpi, laddove possibile, le stesse.

6. Tra più esperimenti debbono preferirsi:

a) quelli che richiedono il minor numero di animali;

b) quelli che implicano l'impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico;

c) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;

d) quelli che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti e applicabili.

7. I requisiti di cui al comma 6 devono essere documentati all'autorità sanitaria competente ed alla Commissione nazionale sulla sperimentazione.

8. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale.

9. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti.

10. Gli esperimenti devono essere eseguiti direttamente da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia o scienze naturali.

11. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano

direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione ed un'informazione adeguata.

12. La persona che esegue l'esperimento deve altresì avere una formazione scientifica attinente alle attività sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio; deve inoltre documentare all'autorità competente ed alla Commissione nazionale sulla sperimentazione di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione.

13. Le violazioni della disposizione di cui al comma 8 sono punite ai sensi dell'articolo 727 del codice penale, oltre che con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un minimo di due anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.

14. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13, diminuita di un terzo.

15. Le violazioni delle disposizione di cui ai commi 10, 11 e 12 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sospensione della autorizzazione a compiere esperimenti per un minimo di 6 mesi e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 40 milioni ».

2. Nella prima applicazione della presente legge, il piano di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere approvato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

#### ART. 5.

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: « i servizi veterinari dell'unità sanitaria locale competente effettuano controlli sullo stato di salute degli animali almeno una volta la settimana ».

2. Al comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-bis*) gli animali siano tenuti stabulati in maniera tale da salvaguardare il loro benessere psicologico oltre che fisico, tenendo conto delle esigenze etologiche delle diverse specie, in modo tale da creare un ambiente il più vicino possibile alle condizioni naturali in cui vive la specie ».

3. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 116 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. Nei laboratori e negli stabulari di istituti pubblici e privati dove si compiono esperimenti su animali può essere effettuata una ispezione mensile da parte di un esponente delegato dalle associazioni per i diritti degli animali ed antivivisezioniste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, eventualmente supportato da un veterinario iscritto all'albo nazionale dei medici veterinari ».

#### ART. 6.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: « Sempreché sia compatibile con le finalità dell'esperimento » sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« I responsabili dello stabilimento utilizzatore o dell'esperimento provvedono a contattare le associazioni per la protezione degli animali ed antivivisezioniste onde verificare se vi sia la disponibilità ad adottare gli animali impiegati in esperimenti ».



3. Al comma 5 del citato articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o manipolati geneticamente ».

#### ART. 7.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione alla Commissione nazionale sulla sperimentazione ed all'autorità sanitaria competente, indicando la sede dello stabilimento utilizzatore, nome, cognome, residenza e qualifica dell'autore o del responsabile dell'esperimento e producendo a corredo la documentazione atta a dimostrare che l'esperimento è necessario per effettuare un progetto di ricerca mirato ad uno dei fini di cui all'articolo 3, comma 1, inevitabile ai sensi dell'articolo 4, e che vengono assicurate le condizioni previste dall'articolo 5 e dall'allegato II. Copia della comunicazione deve essere inviata anche alla regione, alla prefettura, al comune ed all'unità sanitaria locale competenti per territorio. Ad insindacabile giudizio, obbligatorio ed espresso, la Commissione nazionale sulla sperimentazione può respingere la richiesta di autorizzazione per esperimenti ritenuti inutili, ripetitivi e non necessari.

2. I progetti di ricerca di cui al comma 1, che non siano relativi a ordinarie prove di qualità, efficacia e innocuità, hanno durata massima di un anno; ove si preveda che tale termine non sia sufficiente, l'interessato, tre mesi prima della scadenza, chiede alla Commissione nazionale sulla sperimentazione l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esperimento per un periodo suppletivo non superiore all'anno ».

#### ART. 8.

1. Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono abrogati.

## ART. 9.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, dopo le parole: « ne trasmette copia » sono inserite le seguenti: « alla Commissione nazionale sulla sperimentazione e ».

## ART. 10.

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, dopo le parole: « stabilimenti autorizzati » sono inserite le seguenti: « e presso l'ufficio del segretario del comune competente ».

## ART. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: « del Ministero della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « della Commissione nazionale sulla sperimentazione ».

2. Al comma 2 del citato articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 5-bis) i responsabili documentano l'esistenza dei presupposti di cui all'allegato II ».

3. Al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo n. 116 del 1992, dopo le parole: « tre anni » sono inserite le seguenti: « , depositati presso l'ufficio del segretario del comune competente ».

## ART. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: « Ogni cane, gatto o primate non umano » sono sostituite dalle seguenti: « Ogni animale da esperimento ».

2. Ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole « i cani, i gatti o i primati non umani » sono sostituite dalle seguenti: « gli animali da esperimento ».

3. Al medesimo articolo 13 del citato decreto legislativo n. 16 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Gli animali soppressi o deceduti a seguito degli esperimenti devono essere certificati da un veterinario pubblico. Lo stabilimento utilizzatore redige un aggiornato elenco degli animali soppressi o deceduti ed annualmente ne produce copia alla Commissione nazionale sulla sperimentazione ».

#### ART. 13.

1. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono aggiunte, in fine, le parole: « e sospeso per non meno di un anno dall'attività professionale ».

2. Al comma 3 del citato articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: « da lire 5 milioni a 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da lire 10 milioni a lire 50 milioni ».

#### ART. 14.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: « Il Ministero della sanità raccoglie » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della sanità e la Commissione nazionale sulla sperimentazione raccolgono » e le parole: « ogni tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « ogni anno ».

2. Al comma 2 del medesimo articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-bis) i centri e loro indirizzi nonché nomi e qualifica degli operatori autorizzati a compiere esperimenti ».

3. La Commissione nazionale sulla sperimentazione redige e pubblica ogni anno una dettagliata relazione sullo stato della sperimentazione animale in Italia.

#### ART. 15.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, all'alinea, le parole: « il Ministro della sanità, tramite » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione nazionale sulla sperimentazione, con il supporto del ».

2. Alla lettera *a)* del comma 1 del citato articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, la parola: « membro » è soppressa.

3. Alla lettera *c)* del comma 1 del medesimo articolo 16 del citato decreto legislativo n. 116 del 1992, dopo le parole: « servizi veterinari, » sono inserite le seguenti: « e della Commissione nazionale sulla sperimentazione ».

#### ART. 16.

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è sostituito dal seguente:

« Nella programmazione, nel finanziamento e nella pianificazione dei piani di ricerca scientifica applicata alla sanità umana e animale ed alla salubrità dell'ambiente saranno preferiti: ».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 del citato articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono aggiunte, in fine le parole: « o sostitutivi »;

3. Alla lettera *c)* del comma 1 del medesimo articolo 17 del citato decreto legislativo n. 116 del 1992, dopo le parole: « di animali », sono inserite le seguenti: « a basso sviluppo neurologico ».

4. Alla lettera *e)* del comma 1 del medesimo articolo 17 del citato decreto legislativo n. 116 del 1992, sono aggiunte, in fine, le parole: « o sostitutivi ».

5. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è abrogato.

## ART. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: « sentito l'Istituto superiore di sanità » sono sostituite dalle seguenti: « sentita la Commissione nazionale sulla sperimentazione ».

## ART. 18.

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è inserito il seguente:

« ART. 19-*bis*. — 1. Chiunque in qualche modo possa trovarsi coinvolto in attività di sperimentazione animale, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale dei diritti civili e politici, opponendosi alla violenza su tutti gli esseri viventi, può dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale senza subire alcuna sanzione, provvedimenti disciplinari, licenziamenti o ingiustificati cambiamenti di mansioni.

## ART. 19.

1. Gli allegati I e II al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono sostituiti dagli allegati I e II alla presente legge.

2. Le tabelle 1 e 2 allegate al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono sostituite dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge. Le tabelle da 6 a 12 allegate al citato decreto legislativo n. 116 del 1992 sono soppresse.

3. Il diagramma 7 annesso al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è soppeso.

## ALLEGATO. I.

## ELENCO DEGLI ANIMALI DA ESPERIMENTO

- Topo (*Mus musculus*);  
Ratto (*Rattus norvegicus*);  
Porcellino d'India (*Cavia porcellus*);  
Mesocriceto dorato (*Mesocricetus auratus*);  
Coniglio (*Oryctolagus cuniculus*);  
Quaglia (*Coturnix coturnix*).

---

Gli esperimenti sono consentiti solo su animali appartenenti alle specie indicate da tale allegato.

## ALLEGATO II.

LINEE DI INDIRIZZO PER LA SISTEMAZIONE  
E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

(Articolo 5 del decreto)

## INTRODUZIONE.

1. Scopo del decreto è garantire che gli animali da esperimento vengano adeguatamente trattati in modo da assicurare loro un benessere psicologico oltre che fisico e che non vengano loro inflitti inutilmente dolori, sofferenze, angoscia o danni durevoli o temporanei e garantire altresì che, laddove siano inevitabili, questi danni vengano limitati al minimo.

2. È vero che taluni esperimenti sono svolti in condizioni di terreno aperto, su animali allo stato selvatico ed autosufficienti, ma questi esperimenti sono molto rari. Quasi sempre gli animali utilizzati devono, per ragioni pratiche, essere tenuti sotto un certo controllo fisico, in strutture che variano dal recinto esterno alle gabbie per piccoli animali, in uno stabulario. Svariati interessi si trovano così in conflitto. Da un lato l'animale i cui bisogni di movimento, di relazione sociale ed altre manifestazioni vitali subiscono una certa repressione, dall'altro lo sperimentatore ed i suoi assistenti che esigono un controllo completo dell'animale e del suo ambiente. In questo conflitto, gli interessi degli animali vengono talvolta in secondo luogo.

3. Per tale ragione l'articolo 5 prevede che: « per quanto riguarda il trattamento generale e la sistemazione degli animali:

*a)* tutti gli animali da esperimento siano alloggiati e godano di un ambiente e una certa libertà di movimento, in modo tale che vengano rispettate le esigenze etologiche proprie della specie e del gruppo degli animali, e godano altresì di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere psicologico;

*b)* qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali di un animale da esperimento sia ridotta al minimo; ».

4. Il presente allegato traccia alcuni orientamenti fondati sulle conoscenze e sulla prassi attuale in materia di sistemazione e di tutela degli animali. Esso illustra ed integra i principi di base adottati nell'articolo 5, ed intende assistere le autorità, gli istituti ed i singoli nel perseguire gli obiettivi del decreto.

5. La parola « tutela », utilizzata in relazione agli animali che servono o dovranno servire in esperimenti, comprende tutti gli aspetti della relazione tra l'animale e l'uomo. Con tale termine si intende la somma di risorse materiali utilizzate dall'uomo. Essa inizia nel

momento in cui l'animale è prescelto ai fini dell'esperimento, e dura fino a quando sarà ucciso con metodo eutanasico o in altro modo eliminato a cura dell'istituto, al termine dell'esperimento.

6. L'allegato ha lo scopo di offrire consigli sulla progettazione di appropriati locali per animali. Si hanno tuttavia vari modi di allevare o di ospitare animali da laboratorio che variano fundamentalmente l'uno dall'altro per quanto riguarda il grado di controllo dell'ambiente microbiologico. Occorre tener presente che il personale dovrà talvolta essere in grado di valutare il carattere e le condizioni degli animali quando le norme raccomandate in materia di spazio dovessero risultare insufficienti, ad esempio nel caso di animali particolarmente aggressivi. L'applicazione degli orientamenti delineati nel presente allegato dovrà tener conto degli imperativi delle singole situazioni.

7. La parola benessere psicologico viene valutata in base a quattro differenti criteri. L'animale è in stato di benessere psicologico se:

- a) è in buona salute fisica;
- b) mostra una parte considerevole del repertorio comportamentale tipico della sua specie in natura;
- c) non ha comportamenti stereotipati o anormali;
- d) non è in uno stato cronico di *stress*.

#### DEFINIZIONI.

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 nel presente allegato si intende per:

a) « *loculi di permanenza* »: i locali in cui gli animali vivono normalmente, sia a scopo di riproduzione e di allevamento, sia durante lo svolgimento di un esperimento;

b) « *gabbia* »: il contenitore fisso o mobile, recintato da muri del quale almeno una parete è costituita da sbarre o da griglia metallica o, se necessario, da reti e nel quale uno o più animali vengono tenuti o trasportati; in funzione del tasso di popolamento e delle dimensioni della gabbia, la libertà di movimento degli animali è più o meno limitata;

c) « *box* » chiuso: superficie racchiusa da mura, sbarre o da griglia metallica nel quale sono tenuti uno o più animali; secondo le dimensioni del box e del tasso di popolamento, la libertà di movimento degli animali è in genere meno limitata che in una gabbia;

d) « *paddock* »: superficie recintata da staccionata, mura, sbarre o da griglia metallica, situata in genere all'esterno di una costruzione, nella quale gli animali tenuti in gabbia o in recinto chiuso possono muoversi liberamente durante determinati periodi, conformemente ai loro bisogni etologici e fisiologici, ad esempio per fare del moto;

e) « *box di stalla* »: piccolo scompartimento a tre lati, generalmente dotato di mangiatoia e di tramezzi laterali, nel quale possono essere tenuti uno o due animali non legati.



## 1. STRUTTURE.

### 1.1. *Funzione e progettazione generale.*

1.1.1. Tutte le strutture devono essere progettate in modo da offrire un ambiente appropriato alle specie da ospitare, evitando gli aspetti che differiscono maggiormente tra le condizioni naturali e di stabulazione, allo scopo di creare artificialmente nuove strutture che possono stimolare attività simili a quelle naturali. Dovranno inoltre essere studiate in modo da impedire l'accesso ai non addetti.

Anche le strutture che fanno parte di un edificio più importante dovrebbero essere protette da adeguate norme di costruzione e da disposizioni che limitino il numero delle entrate ed impediscano la circolazione di persone non autorizzate.

1.1.2. Si raccomanda un programma di manutenzione delle strutture per evitare qualsiasi cedimento del materiale.

### 1.2. *Locali di permanenza degli animali.*

1.2.1 Si devono adottare tutte le misure necessarie per garantire una rapida e efficiente pulizia dei locali e l'osservanza delle norme di igiene. Nei locali deve essere garantita la presenza di materiali od oggetti che stimolino le attività comportamentali dell'animale. I soffitti ed i muri dovrebbero essere resistenti e dovranno avere una superficie liscia, impermeabile e facilmente lavabile, facendo particolare attenzione alle giunture di porte, tubature e cavi. Anche le porte ed eventuali finestre dovrebbero essere costruite o protette in modo da impedire l'accesso degli animali indesiderabili. Qualora necessario, si potrà inserire nella porta uno spioncino. Il pavimento dovrebbe essere liscio, impermeabile, non scivoloso, ricoperto di materiali che l'animale può ritrovare in natura, tra cui del cibo, facilmente lavabile, con lettiera sostituibile, in grado di sopportare senza danni il peso dei compartimenti e di altre installazioni pesanti. Eventuali drenaggi di scolo dovrebbero essere correttamente coperti e muniti di griglia per impedire la penetrazione di animali.

1.2.2. I muri ed il pavimento dei locali in cui gli animali possono muoversi liberamente devono essere rivestiti di materiale particolarmente resistente, atto a sopportare l'intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento deve essere innocuo per gli animali e tale da impedire che si feriscano. Nei locali si dovrebbero installare drenaggi di scolo. Sarà inoltre opportuna una protezione supplementare delle attrezzature e degli impianti affinché non vengano danneggiati dagli animali, né possano arrecare danno agli animali stessi. Nei recinti esterni si dovrebbero adottare le necessarie misure per impedire l'eventuale accesso del pubblico e di animali.

1.2.3. I locali destinati ad ospitare animali di allevamento dovranno rispettare almeno le norme stabilite dalla Convenzione europea per la protezione degli animali allevati per utilizzazione in allevamento, e quelle emanate dalle autorità nazionali veterinarie o altre.

1.2.4. La maggior parte dei locali destinati ad animali sono stati concepiti per roditori. Questi locali servono sovente anche ad ospitare specie di taglia maggiore. Non si faranno coabitare specie fra loro incompatibili.

1.2.5. I locali di permanenza degli animali non devono essere dotati di impianti che consentano di praticare manipolazioni ed esperimenti.

1. 3. *Laboratori e sale per esperimenti a finalità generale o specifica.*

1.3.1. Le aziende di allevamento o le aziende fornitrici devono essere dotate di adeguati impianti per effettuare le consegne degli animali pronti per la spedizione.

1.3.2. Tutti gli istituti devono avere inoltre una dotazione minima di apparecchi di laboratorio per diagnosi semplici, esami *post mortem* e/o raccogliere campioni in vista di più approfonditi esami di laboratorio, da effettuare altrove.

1.3.3. Si devono adottare disposizioni per la ricezione degli animali in modo che il loro arrivo non metta in pericolo gli animali già presenti, ad esempio la quarantena.

1.3.4. Si dovrebbe disporre di locali separati per animali malati o feriti.

1.3.5. Se necessario, sarebbe inoltre opportuno disporre di una o più sale operatorie separate, attrezzate in modo da consentire l'asepsi negli esperimenti chirurgici. Si deve disporre di locali da convalescenza postoperatoria, qualora necessaria.

1.4. *Locali di servizio.*

1.4.1. I locali in cui si conservano gli alimenti principali dovrebbero essere a bassa temperatura, asciutti ed inaccessibili a vermi ed insetti ed i locali dai giacigli saranno asciutti ed inaccessibili a vermi ed insetti. Gli altri materiali che potrebbero essere infetti, o comunque a rischio, dovrebbero essere conservati separatamente.

1.4.2. Si dovrebbe disporre di locali per deporre gabbie, strumenti e altri attrezzi, una volta ripuliti.

1.4.3. I locali da pulitura e lavaggio dovrebbero essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfezione del materiale. Le operazioni di pulizia dovrebbero essere organizzate in modo da separare l'afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati. Muri e pavimento dovrebbero essere ricoperti da un rivestimento adeguatamente resistente e l'impianto di ventilazione sarà sufficientemente potente da eliminare calore ed umidità eccessivi.

1.4.4. Si devono adottare disposizioni per l'igiene del magazzinaggio e delle operazioni di eliminazione delle carcasse e degli scarti animali. Se non è possibile, né opportuno, l'incenerimento sul posto, occorrerà prendere adeguate disposizioni per eliminare queste sostanze conformemente ai regolamenti sanitari ed ai decreti locali. Si dovranno adottare precauzioni speciali in caso di rifiuti altamente tossici o radioattivi. L'incenerimento delle carcasse animali deve avvenire previa autorizzazione nonché sotto lo stretto controllo della unità sanitaria locale.

1.4.5. La progettazione e la costruzione delle aree di circolazione dovrebbero corrispondere alle norme relative alla permanenza degli animali. I corridoi dovrebbero essere sufficientemente larghi per l'agevole circolazione del materiale mobile.

## 2. AMBIENTE NEI LOCALI DI PERMANENZA DEGLI ANIMALI E SUO CONTROLLO.

### 2.1. Ventilazione.

2.1.1. I locali di permanenza degli animali devono essere muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenze delle specie ospitate. Scopo della ventilazione è introdurre aria pura e ridurre gli odori, i gas tossici, la polvere ed ogni tipo di agente infettivo. Essa elimina inoltre l'eccesso di calore e di umidità.

2.1.2. L'aria nei locali va frequentemente rinnovata. In genere è sufficiente un tasso di ventilazione di 15-20 ricambi d'aria/ora. Nondimeno, in talune circostanze, quando il popolamento è scarso, può essere sufficiente un tasso di ventilazione di 8-10 ricambi d'aria/ora ed una ventilazione meccanica può perfino risultare superflua. In altri casi, può essere necessario rinnovare l'aria più frequentemente, evitando comunque il riciclo d'aria non trattata. Si ricordi che anche il più efficiente impianto di ventilazione non può compensare scadenti metodi di pulizia o negligenza.

2.1.3. L'impianto di ventilazione deve essere progettato in modo da evitare correnti d'aria nocive.

2.1.4. È vietato fumare nei locali di permanenza degli animali.

### 2.2. Temperatura.

2.2.1. Nella tabella 1 figura la gamma di temperature raccomandate: le cifre riguardano soltanto animali adulti e normali. I neonati ed i piccoli richiedono sovente una temperatura più elevata. Nel regolare la temperatura dei locali si dovrebbe tener conto delle eventuali modifiche della termoregolazione degli animali, dovute a particolari condizioni fisiologiche ed agli effetti degli esperimenti.

2.2.2. Date le condizioni climatiche prevalenti in Europa, è necessario un impianto di ventilazione con dispositivo di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria.

2.2.3. Negli istituti utenti, la temperatura dei locali di permanenza degli animali deve essere controllata con precisione, essendo la temperatura ambiente un fattore fisico che esercita un importante effetto sul metabolismo di tutti gli animali.

### 2.3. Umidità.

Le variazioni dell'umidità relativa (UR) esercitano un effetto dannoso sulla salute e sul benessere degli animali. Si raccomanda quindi che il grado di UR nei locali di permanenza sia adeguato alle specie ospitate, ed in genere mantenuto a  $55\% \pm 10\%$ . È opportuno evitare per un periodo prolungato valori inferiori al 40% o superiori al 70% di UR.

### 2.4. Illuminazione.

Nei locali sprovvisti di finestre, occorre fornire un'illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro. È parimenti necessario controllare l'intensità e il ciclo luce/buio. Per gli animali albinici si dovrà tener conto della loro particolare sensibilità alla luce (vedi anche punto 2.6).

### 2.5. Rumore.

Il rumore può costituire un importante fattore di disturbo per gli animali. I locali di permanenza e le sale da esperimento devono essere isolati contro qualsiasi fonte di intenso rumore nella gamma dei suoni udibili e dei suoni a più alta frequenza, per evitare disturbi del comportamento e della fisiologia degli animali.

### 2.6. Impianto di allarme.

Una struttura che ospita numerosi animali è vulnerabile. Si raccomanda quindi di proteggere correttamente le strutture mediante impianti che segnalino gli incendi e l'intrusione di persone non autorizzate. I difetti od i guasti dell'impianto di ventilazione costituiscono un altro pericolo di disordini ed anche di morte degli animali per soffocamento o per eccesso di calore, oppure, nei casi meno gravi, potrebbero esercitare sull'esperimento effetti negativi al punto da vanificarlo e doverlo quindi ripetere. Sarebbe pertanto opportuno installare adeguati dispositivi di controllo nell'impianto di riscaldamento e di ventilazione, affinché il personale possa sorvegliarne il funzionamento globale. Se necessario, sarebbe opportuno installare un

gruppo elettrogeno di soccorso, per garantire il funzionamento degli apparecchi necessari alla sopravvivenza degli animali ed all'illuminazione in caso di guasto o di interruzione della fornitura di elettricità. Sarà opportuno affiggere bene in vista chiare disposizioni per i casi di emergenza. Si raccomanda un impianto di allarme nelle vasche dei pesci per il caso di interruzione del rifornimento d'acqua. Occorrerà vegliare a che il funzionamento dell'impianto d'allarme disturbi il meno possibile gli animali.

### 3. TUTELA.

#### 3.1. *Salute.*

3.1.1. La persona responsabile dell'istituto dovrà assicurare che un veterinario esegua regolari ispezioni degli animali e delle condizioni in cui sono alloggiati e curati.

3.1.2. Dato il potenziale rischio che rappresentano la salute e l'igiene del personale dovrebbero formare oggetto di particolare attenzione.

#### 3.3. *Condizioni di imballo e di trasporto.*

Indubbiamente, ogni trasporto costituisce per gli animali uno stress, da alleviare per quanto possibile. Ai fini del trasporto, gli animali devono essere sani e lo spedizioniere è tenuto a controllare che lo siano effettivamente. Animali malati o comunque non idonei fisicamente non dovrebbero mai essere trasportati, salvo che per ragioni terapeutiche o diagnostiche. Occorre dare particolare attenzione alle femmine in stato di avanzata gravidanza. Le femmine che potrebbero partorire durante il percorso o quelle che hanno partorito nelle precedenti 48 ore e loro prole, non dovranno essere trasportate. Lo speditore ed il trasportatore dovrebbero prendere le necessarie precauzioni durante le operazioni di imballo e di transito, per evitare inutili sofferenze per inadeguata ventilazione, esposizione a temperature estreme, mancanza di cibo o di acqua, ritardi prolungati, eccetera. Il destinatario dovrebbe essere accuratamente informato sui particolari e sui documenti di trasporto, affinché le operazioni di consegna e di ricezione sul luogo di destinazione possano svolgersi rapidamente. Si ricorda che, per quanto riguarda il trasporto internazionale di animali, si applicano le direttive 77/489/CEE e 81/389/CEE. Si raccomanda altresì di rispettare compiutamente le leggi ed i regolamenti nazionali, nonché i regolamenti relativi agli animali vivi, emessi dall'« Associazione internazionale dei trasporti aerei » e dall'« Associazione del trasporto aereo di animali (*Animal Air Transport Association*)».

#### 3.4. *Ricezione ed apertura dei colli.*

I colli contenenti animali devono essere ritirati ed aperti senza inutili ritardi. Ad avvenuta ispezione, gli animali devono immediatamente essere trasferiti in gabbie pulite o in box puliti, ed adeguata-

mente nutriti e dissetati. Gli animali malati o comunque non idonei fisicamente dovranno essere tenuti in osservazione, separati dagli altri. Devono essere esaminati non appena possibile da un veterinario o da altra persona competente e curati secondo il caso. Gli animali che non presentano alcuna possibilità di guarigione dovrebbero essere eliminati senza indugi con metodo indolore. Infine, tutti gli animali ricevuti dovranno essere registrati e contrassegnati conformemente agli articoli 17, 18 e 19, paragrafo 5, della direttiva. I contenitori che son serviti per il trasporto dovrebbero essere immediatamente distrutti, qualora non fosse possibile disinfettarli.

### 3.5. *Quarantena, isolamento ed acclimatazione.*

3.5.1. Gli scopi della quarantena sono:

- a) proteggere gli altri animali ospitati;
- b) proteggere l'uomo da infezioni zoonotiche, e
- c) promuovere una buona prassi scientifica.

A meno che la salute degli animali introdotti in un'azienda di allevamento sia soddisfacente, si raccomanda di metterli in quarantena. In taluni casi, ad esempio per la rabbia, questo periodo può essere fissato dalla legislazione nazionale dello Stato membro. In altri casi, potrà variare e dovrebbe essere determinato in funzione delle circostanze, da persona competente, in genere dal veterinario impiegato dall'azienda (vedi anche tabella 2).

Gli animali potranno essere utilizzati per esperimenti durante la quarantena qualora si siano acclimatati al nuovo ambiente e non presentino alcun importante rischio per altri animali o per l'uomo.

3.5.2. Si raccomanda di predisporre locali per isolare gli animali che presentano sintomi di cattiva salute o siano sospetti di essere ammalati, così da costituire un rischio per l'uomo o per altri animali.

3.5.3. Anche se si fosse constatato che gli animali sono sani, è necessario imporre loro un periodo di acclimatazione, prima di utilizzarli in un esperimento, la cui durata dipende da vari fattori, come la durata del trasporto e l'età dell'animale. La durata di tale periodo verrà decisa da un veterinario.

### 3.6. *Ingabbiamento.*

3.6.1. Si possono distinguere due principali modi di ospitare gli animali:

Uno è quello seguito nelle aziende di allevamento, nelle aziende fornitrici e negli istituti utenti del ramo biomedico, consistente nell'ospitare roditori, conigli, carnivori, uccelli. Gli orientamenti relativi a gabbie, box chiusi, paddock e box di stalla adatti a queste strutture figurano nelle tabelle da 3 a 5 e 13. Altri suggerimenti

relativi alla superficie minima del pavimento delle gabbie figurano nei diagrammi da 1 a 6. Inoltre, adeguati orientamenti per valutare la densità di popolamento nelle gabbie figurano nei diagrammi da 8 a 12.

L'altro modo è quello sovente seguito nei laboratori che eseguono esperimenti unicamente su animali da fattoria o su animali di analoghe dimensioni. Le attrezzature di tali laboratori non dovrebbero essere inferiori a quelle imposte dalle vigenti norme veterinarie.

3.6.2. Le gabbie ed i box chiusi con lettiere non devono essere fabbricati con materiale nocivo agli animali. Devono essere studiati in modo da impedire agli animali di ferirsi e, se non eliminabili dopo l'uso, essere costruiti con materiale resistente, adatto alle tecniche di pulizia e di disinfezione. Si dovrebbe progettare con particolare attenzione il pavimento delle gabbie e dei box chiusi, che varierà secondo la specie e l'età degli animali ed essere studiato in modo da poter rimuovere agevolmente gli escrementi, sempre tenendo conto delle esigenze psico-fisiche dell'animale. È vietato lavare i box e le gabbie con getti di acqua che raggiungano anche l'animale.

3.6.3. I box chiusi devono essere progettati tenendo presente il benessere delle specie da ospitare. Essi devono consentire la soddisfazione di taluni bisogni etologici (arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente, eccetera), nonché un'accurata pulitura e la possibilità di evitare il contatto con altri animali.

### 3.7. Alimentazione.

Nelle operazioni di scelta, produzione e preparazione dell'alimento per animali, si devono adottare precauzioni per evitare qualsiasi infezione di origine chimica, fisica e microbiologica. L'alimento deve essere imballato in sacchi chiusi, impermeabili, recanti la data di preparazione. L'imballo, il trasporto ed il magazzinaggio devono essere studiati in modo da evitare la contaminazione, il deterioramento o la distruzione. I depositi dovrebbero essere a bassa temperatura, oscuri, asciutti, inaccessibili a vermi ed insetti. Gli alimenti rapidamente deperibili, quali foraggio verde, verdure, carni, frutta, pesce, eccetera devono essere conservati in camere fredde, frigoriferi o congelatori.

Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi od altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati. Se si usano mangimi umidi o se i mangimi sono facilmente contaminabili con acqua, urina, eccetera, è necessario procedere a pulizia quotidiana.

3.7.2. La somministrazione degli alimenti varia secondo la specie, ma deve comunque soddisfare i bisogni fisiologici dell'animale. Si deve fare in modo che ogni animale possa accedere al mangime.

### 3.8. Acqua.

3.8.1. Tutti gli animali devono disporre in permanenza di acqua potabile, non infetta. Durante il trasporto, è accettabile che l'acqua

venga somministrata quale parte di alimentazione umida. D'altro canto l'acqua è un veicolo di microorganismi e va somministrata in modo da ridurre al minimo i rischi. Si seguono correntemente due metodi: le bottiglie biberon e gli apparecchi per l'abbeveraggio automatico.

3.8.2. Per animali piccoli, quali i roditori ed i conigli, si ricorre sovente alla bottiglia. Questi recipienti dovrebbero essere in materiale trasparente per controllarne il contenuto. Il collo della bottiglia dovrebbe essere sufficientemente largo per poter agevolmente ripulirla a fondo; le bottiglie in materia plastica non dovranno lasciar fuoriuscire il liquido. Anche le capsule, i tappi ed i tubi dovrebbero essere sterilizzabili e di facile ripulitura. Tutte le bottiglie e tutti gli accessori vanno smontati, ripuliti e sterilizzati ad adeguati e regolari intervalli. Sarebbe preferibile sostituire ogni volta le bottiglie con altre pulite e sterilizzate, invece di riempirle nei locali di permanenza degli animali.

3.8.3. Gli abbeveratoi automatici devono essere regolarmente verificati e risciacquati e si dovrebbe controllarne regolarmente il funzionamento per evitare incidenti e l'insorgere di infezioni. Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti. È inoltre necessario procedere regolarmente ad un esame batteriologico dell'apparecchio per tenere sotto controllo la qualità dell'acqua.

3.8.4. L'acqua proveniente dalle canalizzazioni pubbliche contiene alcuni microorganismi considerati in genere non pericolosi, a meno che si lavori con animali definiti microbiologicamente. In tali casi l'acqua dovrebbe essere trattata. L'acqua delle canalizzazioni pubbliche è in genere clorata, per evitare il moltiplicarsi di microorganismi. Questa clorazione non sempre riesce a limitare lo sviluppo di taluni germi patogeni potenziali, quali ad esempio gli pseudomonas. Una precauzione supplementare può consistere nell'aumentare il tasso di cloro nell'acqua, o nell'acidificare l'acqua per ottenere l'effetto voluto.

3.8.5. I pesci, gli anfibi ed i rettili presentano una tolleranza molto varia da specie a specie, nei confronti dell'acidità, del cloro e di altri prodotti chimici. Per tali ragioni occorre adottare disposizioni per rifornire gli acquari ed ai vivai l'acqua proporzionata al fabbisogno e alla soglia di tolleranza delle singole specie.



TABELLA 1.

ORIENTAMENTI PER LA TEMPERATURA DEI LOCALI  
(Animali in gabbia o in recinti interni)

Specie o gruppi di specie	Gamma ottimale in °C
Primati del Nuovo Mondo, non umani . . . . .	20-28
Topo . . . . .	20-24
Ratto . . . . .	20-24
Criceto siriano . . . . .	20-24
Gerbillo . . . . .	20-24
Porcellino d'India . . . . .	20-24
Quaglia . . . . .	20-24
Coniglio . . . . .	15-21
Furetto . . . . .	15-21
Polli . . . . .	15-21
Piccione . . . . .	15-21
<p><i>Nota:</i> In casi particolari, ad esempio quando si alloggiano animali molto giovani o glabri, possono essere necessarie temperature ambiente più elevate di quelle indicate più sopra.</p>	

TABELLA 2.

## ORIENTAMENTI PER I PERIODI DI QUARANTENA LOCALE

*Nota introduttiva:* Per gli animali importati, tutti i periodi di quarantena dovrebbero essere soggetti ai regolamenti nazionali degli Stati membri. I periodi di quarantena locale dovrebbero essere determinati secondo le circostanze da persona competente, in genere da un veterinario nominato dall'organismo.

Specie	Giorni
Topo . . . . .	5-15
Ratto . . . . .	5-15
Gerbillo . . . . .	5-15
Criceto siriano . . . . .	5-15
Porcellino d'India . . . . .	5-15
Coniglio . . . . .	20-30